

COMUNE DI SELVINO

Provincia di BERGAMO

Codice Ente: 10200

DELIBERAZIONE N. 23

in data 22/06/2015

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E DELLA CORRELATA RELAZIONE, EX ART. 1, CC. 611E 612 LEGGE 190/2014

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **ventidue** del mese di **Giugno** alle ore **20:30** nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria**

Seduta **Pubblica** di **prima** convocazione

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

BERTOCCHI DIEGO	Sindaco	Presente
CARRARA PAOLO	Vice Sindaco	Presente
BRISSONI ALESSANDRA	Consigliere	Presente
CARRARA ANTONIO MARIO	Consigliere	Presente
GRIGIS LAURA	Consigliere	Presente
MURERO SIMONA	Consigliere	Presente
VITALI MARCO	Consigliere	Presente
BERTOCCHI ANGELO	Consigliere	Presente
GRIGIS ENRICO	Consigliere	Presente
MAGONI VIRGINIA	Consigliere	Assente
GHILARDI GIANLUCA	Consigliere	Presente

Presenti n. 10 Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Comunale, **Dott. Panto' Nunzio** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il **Sig. BERTOCCHI DIEGO** nella sua qualità di **Sindaco** per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E DELLA CORRELATA RELAZIONE, EX ART. 1, CC. 611E 612 LEGGE 190/2014

IL CONSIGLIO COMUNALE

La seduta si apre alle ore 20,30.

Assente giustificata il Consigliere Comunale Virginia Magoni.

Risultano presenti n. 10 consiglieri

Il Sindaco relaziona sul punto all'ordine del giorno leggendo la proposta di delibera e i relativi allegati.

Il Consigliere **Gianluca Ghilardi** preannuncia il voto favorevole poiché le società partecipate del Comune di Selvino rispettano le condizioni per le quali la normativa vigente ne giustifica il mantenimento.

1) Visto l'art.1, cc. 611 e 612 Legge 190 / 2014, il quale prevede in sintesi quanto segue e nel quale sono inserite lettere maiuscole a successivi fini espositivi:

611.

[A] Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni,

[B] al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, ... gli enti locali ..., a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015,

[C] anche tenendo conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

612.

[D] ... i sindaci ..., in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015,

[E] un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.

[F] Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica,

[G] e' trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata.

[H] Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui [sopra] predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che e' trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata.

[I] La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2) Considerato, con riferimento a tutto quanto sopra al numero 1) ed alle lettere maiuscole ivi indicate (cui si rinvia per il dettaglio, e di seguito utilizzate quale riferimento), che:

[A] il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione 03.03.10, n.37, ad oggetto società partecipate dal Comune: adeguamento alla disposizioni previste dall'art.3, cc.27-28-29 Legge 244 / 2007, in base alla quale tra l'altro di è disposto il mantenimento delle partecipazioni del Comune nelle seguenti società: AMIAS Servizi SRL; Funivia Albino Selvino SRL; Consorzio Territorio ed Ambiente Valle Seriana SpA; Servizi sociosanitari Val Seriana SRL.

[B] [i] il Legislatore nazionale richiede a numerosi enti, tra cui i Comuni, di ridurre il numero delle partecipazioni detenute direttamente ed indirettamente in società, in ottica di razionalizzazione, contenimento della spesa, tutela della concorrenza, coerenza dell'azione amministrativa; [ii] si noti che la norma di legge non fa cenno ad altri soggetti cui il Comune a vario titolo partecipa (a mero titolo di esempio, le aziende speciali ex art.114 DLgs 267 / 2000), cosicché si ritiene di dover far riferimento esclusivamente alle partecipazioni societarie (del resto, la stessa Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Lombardia ha recentemente, nel caso specifico in materia di costi del personale, individuato nette linee di separazione tra le società ed altri soggetti, quali appunto le aziende speciali ed i consorzi, con il proprio parere 237/2014/PAR del 29/09/2014);

[C] si tratta pertanto di sottoporre a verifica, rispetto agli aspetti / elementi / fattori di seguito elencati da a) ad e), ciascuno dei soggetti / partecipazioni, di cui il Comune detenga direttamente o indirettamente la titolarità di quote, individuati da 1) a 4):

a) non indispensabilità rispetto alle finalità istituzionali dell'Ente;

b) numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) gestione analoga o simile a quella svolta da altri enti o società partecipati dal Comune;

d) per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, possibilità di aggregazione con società anche ad oggi non partecipate dal Comune;

e)

i) ristrutturazione degli organi di amministrazione e controllo, nel senso della riduzione del numero dei componenti e dei relativi compensi;

ii) contenimento dei costi di funzionamento delle strutture aziendali;

1) AMIAS Servizi SRL;

2) Funivia Albino Selvino SRL;

3) Consorzio Territorio ed Ambiente Valle Seriana SpA;

4) Società servizi sociosanitari Val Seriana SRL;

non risultano partecipazioni societarie detenute dalle società qui sopra elencate.

[D] quanto oggetto della presente deliberazione, giacchè è strettamente correlato alle competenze esclusive del Consiglio Comunale ex art.42, c.2, lettere e) e g) DLgs 267 / 2000 (*organizzazione dei pubblici servizi, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, indirizzi da osservare da parte delle aziende ...*), si ritiene debba essere approvato dal Consiglio medesimo, salva la formale trasmissione da parte del Sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

[E] oggetto della presente della deliberazione è dunque una sintesi (*piano*) che, per singola società, individui, le modalità e i tempi di attuazione delle decisioni eventualmente assunte, nonché dei risparmi da conseguire;

[F] la sintesi (*piano*) di cui sopra è correlata dall'analisi (*relazione*) per singola società e per ciascuno degli aspetti / elementi / fattori di cui sopra sub [C];

[G] piano e relazione di cui sopra sono, come detto sub [D], trasmessi alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, nonché pubblicati sul sito internet dell'Ente (si ritiene nelle sezione *Amministrazione Trasparente* – sottosezione *Atti Generali*, in relazione a quanto sopra sub 1-I);

[H] i risultati conseguiti in base a detti piano e relazione si ritiene debbano essere oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale e trasmessi dal Sindaco entro il 31.03.2016 alla Corte dei Conti, nonché pubblicati come sopra esposto sub [G];

3) Visti, rispettivamente in allegato 1 e 2 alla presente deliberazione di cui sono parte integrante formale e sostanziale, il piano e la relazione di cui all'oggetto e di cui sopra sub [2] – E / F;

Vista la comunicazione della Corte dei Conti prot. 1900 del 12/05/2015

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

Acquisiti i pareri ex art. 49 del DLgs 267 / 2000;

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto al numero 1) delle premesse;

2. di approvare quanto al numero 2) delle premesse;

3. di approvare il piano e la relazione allegati sub A e B alla presente deliberazione;
4. di disporre la trasmissione e la pubblicazione degli stessi come da numero 2) - [G] delle premesse.

Con voti unanimi, inoltre, a sensi dell'art. 134 - comma 4° - del D. Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Panto' Nunzio in qualità di Responsabile del SERVIZIO I - AFFARI GENERALI esaminata la proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime parere FAVOREVOLE per quanto di competenza ed in linea tecnica all'adozione dell'atto di cui sopra.

SELVINO, 22/06/2015

Il Responsabile del SERVIZIO I - AFFARI
GENERALI
f.to DOTT. Panto' Nunzio

ALLEGATO 1 – PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

Il Comune di Selvino detiene partecipazioni nelle seguenti società:

- 1) AMIAS Servizi SRL;
- 2) Funivia Albino Selvino SRL;
- 3) Consorzio Territorio ed Ambiente Valle Seriana SpA;
- 4) Servizi sociosanitari Val Seriana SRL

Rinviando all'Allegato 2 (Relazione) per il dettaglio, si delibera il mantenimento di tutte le partecipazioni sopra elencate.

Le società sopra elencate sono tutte a capitale interamente pubblico; in particolare AMIAS Servizi SRL è totalmente partecipata dal Comune di Selvino, Funivia Albino Selvino è partecipata in via maggioritaria dal Comune di Selvino; nelle altre due società il Comune di Selvino detiene quote di minoranza.

Ciascuna delle società partecipate contribuisce a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale del Comune di Selvino, nell'ambito delle rispettive gestioni (per le quali si rinvia al dettaglio della relazione in Allegato 2, ed in particolare alle tabelle in apertura), e tenuto conto dell'utenza servita in via diretta (AMIAS Servizi SRL e Servizi Sociosanitari Val Seriana SRL) oppure partecipando al ciclo produttivo mettendo a disposizione le infrastrutture di proprietà (Funivia Albino Selvino SRL e Consorzio Ambiente e Territorio Valle Seriana SpA).

Tutte le società già rispettano la normativa in materia di numero e costi dei compensi degli organi di amministrazione (in alcuni casi, questi ultimi, operanti a titolo gratuito) e degli organi di controllo.

In termini di razionalizzazione dei costi operativi, ferma l'operatività ad organico contenuto e con attenzione ai costi di struttura, per quanto riguarda AMIAS Servizi SRL appare opportuno svolgere riflessioni complessive inerenti strutture ed affidamenti in corrispondenza del futuro trasferimento del ramo idrico al gestore unico d'ambito Uniacque SpA (ferma la complessità della situazione attuale come da Allegato 2, numero 1, lettera d), in quanto la piccola dimensione societaria rende complesso e forse impraticabile operare più interventi in tempi differenziati.

In corrispondenza del futuro trasferimento di cui sopra, il Comune dovrebbe acquisire una quota di partecipazione in Uniacque SpA.

Funivia Albino Selvino SRL e Consorzio Ambiente e Territorio Valle Seriana SpA già operano a costi minimi; Servizi sociosanitari Val Seriana SRL opera in condizioni di economicità.

In termini di possibili aggregazioni societarie, il Comune si impegna a rendicontare la fattibilità della possibile integrazione tra AMIAS Servizi SRL e Funivia Albino Selvino entro il 31.03.2016 (si tenga conto che la prima è società monocomunale, mentre la seconda è partecipata anche da altro Comune).

Consorzio Ambiente e Territorio Valle Seriana SpA appare destinato all'integrazione nel gestore del servizio idrico d'ambito Uniacque SpA, in tempi e modi che trascendono le competenze del Comune di Selvino.

ALLEGATO 2 – RELAZIONE TECNICA

Le **società** in cui il Comune di Selvino detiene partecipazioni risultano essere le seguenti:

- 1) AMIAS Servizi SRL;
- 2) Funivia Albino Selvino SRL;
- 3) Consorzio Territorio ed Ambiente Valle Seriana S.p.A.;
- 4) Società servizi sociosanitari Val Seriana SRL

Le società sopra elencate sono tutte a capitale interamente pubblico.

Per singola società / partecipazione societaria, le principali **informazioni** di carattere economico – finanziario ed afferenti l'oggetto sociale e la gestione svolta sono di seguito riportate.

1) Ragione sociale: **AMIAS Servizi SRL**

Forma societaria: società a responsabilità limitata

Gestioni svolte: distribuzione e vendita di energia elettrica; pubblica illuminazione; acquedotto e fognature; gestione di impianto di risalita; spazzamento stradale; sgombero neve; verde pubblico; servizi cimiteriali.

Quota di partecipazione detenuta: 100%

Valore della produzione 2014: € 2.080.189

Capitale sociale al 31.12.2014: € 1.860.000

Patrimonio netto al 31.12.2014: € 2.283.408

Valore della partecipazione calcolata in rapporto al patrimonio netto: € 2.283.408

2) Ragione sociale: **Funivia Albino Selvino SRL**

Forma societaria: società a responsabilità limitata

Gestioni svolte: l'impianto e l'esercizio di funivie, seggiovie, sciovie ed impianti similari, nonché la realizzazione e l'impianto di ristoranti bar e la loro gestione.

Quota di partecipazione detenuta: 83,98%

Valore della produzione 2014: € 74.418

Capitale sociale al 31.12.2014: € 42.900

Patrimonio netto al 31.12.2014: € 287.295

Valore della partecipazione calcolata in rapporto al patrimonio netto: € 241.270

3) Ragione sociale: **Consorzio Territorio ed Ambiente Valle Seriana S.p.A.**

Forma societaria: società per azioni

Gestioni svolte: concessione di impianti di smaltimento e depurazione delle acque di scarico e la gestione diretta del trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali

Quota di partecipazione detenuta: 1,56%

Valore della produzione 2014: € 680.566

Capitale sociale al 31.12.2014: € 9.500.000

Patrimonio netto al 31.12.2014: € 19.793.685

Valore della partecipazione calcolata in rapporto al patrimonio netto: € 308.781

4) Ragione sociale: **Servizi sociosanitari Val Seriana SRL**

Forma societaria: società a responsabilità limitata

Gestioni svolte: dei servizi sociali, assistenziali e sanitari in generale, della tutela dei minori e di ogni altra attività inerente il settore socio assistenziale e socio sanitario

Quota di partecipazione detenuta: 5,30%

Valore della produzione 2014: € 5.010.073

Capitale sociale al 31.12.2014: € 57.000

Patrimonio netto al 31.12.2014: € 108.843

Valore della partecipazione calcolata in rapporto al patrimonio netto: € 5.768

Come da numero 2) – [C] delle premesse della Deliberazione di Consiglio Comunale, cui la presente relazione è allegata, gli **aspetti / elementi / fattori** in base ai quali ogni società / partecipazione societaria vengono sottoposte a verifica sono i seguenti:

- a) non indispensabilità rispetto alle finalità istituzionali dell'Ente;
- b) numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) gestione analoga o simile a quella svolta da altri enti o società partecipati dal Comune;
- d) per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, possibilità di aggregazione con società anche ad oggi non partecipate dal Comune;
- e)
 - i) ristrutturazione degli organi di amministrazione e controllo, nel senso della riduzione del numero dei componenti e dei relativi compensi;
 - ii) contenimento dei costi di funzionamento delle strutture aziendali;

Per singola società / partecipazione societaria e per singolo aspetto / elemento / fattore si sviluppano le seguenti considerazioni.

1) **AMIAS SERVIZI SRL**

a)

Le gestioni svolte da AMIAS Servizi SRL (distribuzione e vendita di energia elettrica; pubblica illuminazione; acquedotto e fognature; gestione di impianto di risalita; spazzamento stradale; sgombero neve; verde pubblico; servizi cimiteriali).

Con riferimento alle singole gestioni si consideri quanto segue: la distribuzione e la vendita dell'energia elettrica (DLgs 79 / 1999) risultano fondamentali per il benessere dei cittadini in relazione ad una molteplicità di usi (il funzionamento degli strumenti di comunicazione e degli elettrodomestici, l'illuminazione, il riscaldamento e così via) e per il dispiegarsi delle attività commerciali, artigianali ed industriali nonché della stessa pubblica amministrazione (per il funzionamento delle attrezzature e dei macchinari, l'illuminazione, il riscaldamento e così via); alla gestione dei servizi idrici (DLgs 152 / 2006 e LR 26 / 2003), sui quali si ritorna nel prosieguo, e dei servizi cimiteriali, in termini differenziati per gestione, si associano fondamentali bisogni di igiene e salute pubblica e delle singole persone; la pubblica illuminazione (Decreto Ministero dell'Interno 28.05.1993), lo spazzamento stradale e lo sgombero della neve, la gestione del verde pubblico, soprattutto in un Comune montano, sono strettamente correlati, ancorché in termini evidentemente differenziati a seconda della gestione, alla sicurezza dei cittadini e dello svolgimento del traffico veicolare, oltre che ad aspetti estetici di qualità della vita; la gestione dell'impianto di risalita del Monte Purito in Selvino si associa ad obiettivi turistico – ricreativi, nonché di valorizzazione dei luoghi e dell'attività economica locale, assai significativi per un Comune montano.

Utenze Servite	al 31/12/2013	al 31/12/2014
Energia Elettrica	4180	4180
Illuminazione Pubblica	21	21
Acqua potabile	4051	4044
Fognatura	3818	3827

Tenendo conto di tutto quanto sopra, ai sensi dell'art.112 DLgs 267 / 2000 (*servizi pubblici locali*), a tutte le gestioni sopra associate può ben essere associato il concetto di *produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali*.

Con riferimento alle gestioni di cui sopra, i contratti di servizio in essere tra il Comune di Selvino ed AMIAS Servizi SRL sono i seguenti:

- energia elettrica, acqua potabile (con allegato relativo a specifiche tecniche anche riferite all'evoluzione normativa nel frattempo intervenuta ed alle indicazioni dell'Autorità d'Ambito), illuminazione pubblica: decorrenza dal 28/05/2003, scadenza al termine dei successivi 30 anni
- fognatura: decorrenza dal 28/5/2003 e scadenza al 31/12/2008, con successive deliberazioni della Giunta Comunale e dell'organo amministrativo di AMIAS Servizi SRL, al fine di una regolamentazione dei rapporti sino all'integrazione nel gestore d'ambito individuato dall'Autorità d'Ambito (si veda anche il prosieguo sub d);
- spazzamento stradale, gestione del verde e servizi cimiteriali: decorrenza dal 01/01/2007 e scadenza al 31/12/2026;
- finanziamento, realizzazione e gestione dell'impianto di risalita del Monte Purito: decorrenza dal 01/07/2012 e scadenza al 31/12/2034

AMIAS Servizi SRL, società interamente partecipata dal Comune di Selvino, è affidataria diretta delle gestioni sopra richiamate secondo il modulo *in house providing*.

La tumultuosa evoluzione normativo – giurisprudenziale degli ultimi anni, afferente gli affidamenti diretti di cui sopra, può essere riassunta come segue: è stata approvata la Direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 Febbraio 2014, *sull'aggiudicazione dei contratti di concessione* (di cui si vedano in particolare il considerando n.46, l'art.13 - *concessioni aggiudicate a un'impresa collegata* - e l'articolo 12 - *esclusioni specifiche nel settore idrico*); in precedenza, la sentenza Corte Cost. 199 / 2012 ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art.4 DL 138 / 2011, convertito in Legge 148 / 2011, ed anche delle modifiche ed integrazioni allo stesso apportate dall'art.9 Legge 183 / 2011, dall'art.25, c.1 DL 1 / 2012 convertito in Legge 27 / 2012, dall'art.53 DL 83 / 2012; il DPR 113 / 2011 ha abrogato l'art.23bis DL 112 / 2008 convertito in legge 133 / 2008, modificato ed integrato dall'art.15 DL 135 / 2009 convertito in Legge 166 / 2009, nonché ha abrogato il DPR 168 / 2010, regolamento di attuazione del citato art.23bis; l'art.12,

c.1 ha abrogato l'art.113, cc. 5, 5-bis, 6, 7, 8, 9, escluso il primo periodo, 14, 15-bis, 15-ter e 15-quater DLgs 267 / 2000.

Risulta quindi acquisita la facoltà di affidamento di gestioni pubbliche ad un soggetto interamente comunale *in house*, senza più alcun termine finale (alla luce dell'incostituzionalità dell'art.4, c.32, lettera a) DL 138 / 2011, che individuava il 31.12.2012 quale termine di cessazione degli affidamenti assegnati in assenza di evidenza pubblica) e senza limite di valore contrattuale (alla luce dell'incostituzionalità dell'art.4, c.13 DL 138 / 2011, che limitava il valore stesso entro i 200.000 euro / anno), purché la società disponga dei requisiti (capitale totalmente pubblico, esercizio del controllo analogo sulla società da parte dell'ente socio come avviene su un proprio ufficio, più parte dell'attività svolta in relazione al territorio del Comune socio) individuati dalla storica sentenza Corte di Giustizia UE 18.11.1999, C-107/98, c.d. Teckal, e richiamati dall'art.113, c.5, lettera c) DLgs 267 / 2000, abrogato dall'art.12, c.1 DPR 168 / 2010, ma sempre valido quale riferimento.

In proposito, tra l'altro, è rilevante evidenziare la sentenza Consiglio di Stato, Sez. VI, 11/2/2013 n. 762: *Stante l'abrogazione referendaria dell'art. 23-bis d.l. n. 112/2008 e la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 4, d.l. n. 138/2011, e le ragioni del quesito referendario (lasciare maggiore scelta agli enti locali sulle forme di gestione dei servizi pubblici locali, anche mediante internalizzazione e società in house) è venuto meno il principio, con tali disposizioni perseguito, della eccezionalità del modello in house per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica; pertanto l'affidamento in house è collocato sullo stesso piano rispetto alle alternative (affidamento del servizio con evidenza pubblica; società mista pubblico – privato con socio operatore individuato con gara).*

Ai fini della dimostrazione della coerenza di AMIAS Servizi SRL rispetto al modulo *in house providing*, si consideri quanto segue.

AMIAS Servizi SRL è una società a capitale interamente pubblico, in quanto socio unico è il Comune di Selvino.

Inoltre si può ben affermare che il Comune di Selvino esercita sulla società il sopra citato *controllo analogo*, confrontando le clausole statutarie di AMIAS Servizi SRL (a seguire) con le indicazioni giurisprudenziali che in materia, nella molteplicità delle pronunce degli ultimi anni, possono in estrema sintesi essere tratte dai seguenti stralci.

- Consiglio di Stato, Sez. V, 22/1/2015 n. 257

Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012 "...i servizi pubblici locali di rilevanza economica possono essere gestiti indifferentemente mediante il mercato (ossia individuando all'esito di una gara ad evidenza pubblica il soggetto affidatario) ovvero attraverso il c.d. partenariato pubblico - privato (ossia per mezzo di una società mista e quindi con una 'gara a doppio oggetto' per la scelta del socio o poi per la gestione del servizio), ovvero attraverso l'affidamento diretto, in house, senza previa gara, ad un soggetto che solo formalmente è diverso dall'ente, ma ne che sostituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo, ricorrendo in capo a quest'ultimo i requisiti della totale partecipazione pubblica, del controllo (sulla società affidataria) 'analogo' (a quello che l'ente affidante esercita sui propri servizi) e della realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della sua attività con l'ente o gli enti che la controllano. L'affidamento diretto, in house - lungi dal configurarsi pertanto come un'ipotesi eccezionale e residuale di gestione dei servizi pubblici locale - costituisce invece una delle (tre) normali forme organizzative delle stesse, con la conseguenza che la decisione di un ente in ordine alla concreta gestione dei servizi pubblici locali, ivi compresa quella di avvalersi dell'affidamento diretto, in house (sempre che ne ricorrano tutti i requisiti così come sopra ricordati e delineatisi per effetto della normativa comunitaria e della relativa giurisprudenza), costituisce frutto di una scelta ampiamente discrezionale ...

- Corte di Cassazione, SS.UU., 24/10/2014 n. 22609

Può dirsi superata l'autonomia della personalità giuridica rispetto all'ente pubblico e quindi la società può essere definita "in house", allorchè vi sia contemporanea presenza di tre requisiti: 1) il capitale sociale sia integralmente detenuto da uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubblici servizi e lo

statuto vieti la cessione delle partecipazioni a privati; 2) la società espliciti statutariamente la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti, in modo che l'eventuale attività accessoria non implichi una significativa presenza sul mercato e rivesta una valenza meramente strumentale; 3) la gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici, con modalità e intensità di comando non riconducibili alle facoltà spettanti al socio ai sensi del codice civile.

- Consiglio di Stato, Sez. V, 30 Agosto 2006 n. 5072

... la gestione dei servizi di rilevanza economica può essere affidata senza gara "a società a capitale interamente pubblico", ma ciò, "a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano" (c.d. affidamento in house providing). Secondo la giurisprudenza amministrativa e comunitaria, "per controllo analogo si intende un rapporto equivalente, ai fini degli effetti pratici, ad una relazione di subordinazione gerarchica; tale situazione si verifica quando sussiste un controllo gestionale e finanziario stringente dell'ente pubblico sull'ente societario" (così Cons. Stato, VI Sez., 25/1/2005 n°168, si veda anche Corte Giust. C. E. 18/11/1999, in causa C-107/98). Nel caso di specie, il controllo esercitato sulla società dal comune non ha le caratteristiche volute dalla riferita disposizione normativa, in quanto gli amministratori, fintanto che sono in carica, gestiscono autonomamente le attività societarie senza che il Comune abbia alcun potere di intervento sui singoli atti gestionali. Tutto ciò esclude la presenza di una relazione di subordinazione gerarchica. Nella specie il Consiglio d'Amministrazione o gli altri soggetti (un amministratore unico o due o più amministratori con poteri congiunti o disgiunti) deputati all'amministrazione societaria ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, disponevano di poteri amministrativi di gestione che si sottraggono (salvo che in limitate fattispecie dallo stesso Statuto indicate allo stesso art. 23, al punto 2 e consistenti nella sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o in una rilevante modificazione dei diritti dei soci), al diretto controllo dei soci e, in particolare, del detentore pubblico del capitale sociale; il che, come osservato alla Sez. V, lasciava aperta la porta a scelte dell'organo amministrativo sottratte al diretto controllo dell'ente locale.

- TAR Veneto, Sez. I, 14 Dicembre 2011 n. 1823

L'affidamento "in house" è una fattispecie non contrattuale che, come tale, per sua stessa natura si sottrae al diritto comunitario degli appalti e delle concessioni.

Sui requisiti condizionanti la legittimità del ricorso all'istituto dell'in house. L'affidamento "in house", che rappresenta il tentativo di conciliare il principio di auto-organizzazione amministrativa con i principi di tutela della concorrenza e del mercato, non è una fattispecie contrattuale eccezionalmente sottratta all'applicazione del diritto comunitario degli appalti e delle concessioni, ma è, al contrario, una fattispecie non contrattuale che, come tale, per sua stessa natura si sottrae al diritto comunitario degli appalti e delle concessioni. Ciò precisato, dunque, la giurisprudenza comunitaria e nazionale, partendo dal concetto che l'affidamento diretto di un servizio è giustificato quando il soggetto affidatario si trova in una posizione strumentale e di rapporto organico con l'Amministrazione affidante, ha individuato i requisiti in presenza dei quali può ritenersi verificata la sussistenza di detta posizione e, conseguentemente, giustificato il conferimento "in house". Tali requisiti sono la proprietà, da parte dell'ente pubblico, del capitale sociale del soggetto affidatario e l'esercizio sul medesimo di una forma di controllo analoga a quella svolta sui propri servizi, e l'esercizio, da parte della società affidataria, della quota prevalente della sua attività a favore dei soci.

Dall'analisi dello statuto di AMIAS Servizi SRL, si evidenziano i rilevanti articoli /commi, che danno atto del coerente assetto *in house* della società (non solo con riferimento al capitale interamente pubblico della società, ma anche relativamente alla posizione di primazia che il Comune deve mantenere rispetto alla società, ad esempio con rilevanza delle decisioni assembleari); si tenga conto altresì che anche all'interno dei contratti di servizio sono presenti previsioni che garantiscono la stringente programmazione ed il controllo da parte del Comune.

3.2 La Società potrà svolgere i servizi pubblici locali a rilevanza economica in "affidamento diretto": avendo la Società tutte le previste caratteristiche di Società "in house", e precisamente:

- a) totale partecipazione pubblica di Enti Locali territoriali (Comuni e loro forme associative);
- b) svolgimento dei servizi con rilevante prevalenza nei territori dei Comuni Soci;
- c) assoggettamento ai controlli di economicità, efficienza ed efficacia da parte dei Comuni Soci.

6.1 Possono partecipare alla Società:

- a) il Comune di Selvino;
- b) altri Comuni;
- c) altri Enti Pubblici qualora la normativa in materia lo consenta e con le modalità dalla stessa prevista.

6.2 La partecipazione del Comune di Selvino alla società deve essere superiore al 50%

6.3 L'annotazione nel libro soci del trasferimento delle partecipazioni che comporti violazione dei divieti di cui sopra deve essere rifiutata dalla Società per le parti eccedenti le percentuali stabilite.

13.1 L'Assemblea oltre a deliberare sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno:

- a) approva il bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) elegge e revoca gli Amministratori e le relative attribuzioni di poteri;
- c) nomina il Presidente del Collegio Sindacale e gli altri Sindaci effettivi e supplenti, nonchè, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- d) determina il compenso degli Amministratori e dei sindaci, o del soggetto a cui è delegato il controllo contabile;
- e) delibera sulla responsabilità dell'organo amministrativo e dei sindaci;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari.
- g) le modificazioni dello statuto;
- h) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- i) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- l) approva gli indirizzi in materia di ricavi societari;
- m) approva il Piano Pluriennale degli Investimenti;
- n) delibera circa gli acquisti e le cessioni di beni immobili e mobili d'importo superiore al 10% (dieci per cento) del Patrimonio Netto come da ultimo Bilancio approvato, l'acquisizione di partecipazioni ad altri Enti o Società, la costituzione di società controllate e/o partecipate, la cessione di partecipazioni in essere;
- o) ogni operazione societaria, non compresa nel punto precedente, che comporti rilevanti modifiche agli equilibri economico-finanziari, alle modalità di gestione operativa, alla dimensione attuale e prospettica dell'organico societario
- p) delibera su ogni altra materia alla stessa riservata dalla legge.

Oltre le materie di cui sopra sono di competenza dell'assemblea dei Soci:

- le decisioni sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla sua approvazione;
- le decisioni sugli argomenti per i quali i soci, che rappresentano un terzo del capitale sociale, richiedano l'adozione di una decisione assembleare.

13.2 E' necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della Società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della Società nel Registro delle Imprese.

30.1 La società deve, nel rispetto della normativa vigente, prevalentemente acquisire servizi ed attività dagli Enti Locali soci mediante affidamento diretto, e deve realizzare la parte più importante della propria attività con riferimento al territorio degli enti stessi

La società dovrà essere soggetta, da parte degli enti pubblici titolari del capitale sociale, al controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici o servizi da parte dei citati enti, anche attraverso opportune previsioni all'interno dei contratti di servizio.

Le funzioni di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo dell'operato della società, nell'espletamento delle attività ed esercizio dei servizi affidati debbono assicurare che i livelli e le condizioni di erogazione del servizio, anche con riferimento a standard quali – quantitativi, siano conformi al contratto di servizio, alla carta dei servizi e comunque adeguati alle esigenze dei cittadini e degli altri utenti.

Il controllo analogo si esercita anche attraverso modifiche al contratto di servizio, in relazione alle esigenze degli Enti soci, al fine di consentire alla società di predisporre, in tempi e quantità condivise, le risorse necessarie per farvi fronte.

Il controllo analogo prevede la richiesta, da parte degli Enti soci, di documentazione specifica alla società, e l'attenta verifica della stessa, nonché la possibilità di attivare ispezioni, direttamente o per il tramite di operatori esterni incaricati, alle quali può seguire, se del caso, formale diffida.

L'indirizzo, la vigilanza ed il controllo economico – finanziario degli Enti soci si esercitano anche attraverso procedure di pianificazione pluriennale, previsione annuale, consuntivazione secondo tempi coerenti con le esigenze degli strumenti di programmazione finanziaria degli Enti soci.

La società è soggetta a sanzioni nel caso di mancato rispetto degli obblighi previsti nei contratti di servizio, sino alla possibilità di interruzione degli affidamenti dei servizi nei casi di maggiore gravità.

In relazione alle evidenze di bilancio, oltre che dei concreti rapporti economici in essere, la società non genera fatturato nei confronti di terzi, al di fuori degli affidamenti diretti sopra individuati.

b)

La società ha un numero di amministratori (Amministratore Unico) inferiore a quello dei dipendenti (n.11).

c)

Con riferimento alle gestioni analoghe o simili a quelle svolte da altri enti o società partecipati dal Comune, può evidenziarsi il fatto che AMIAS Servizi SRL (società monocomunale di Selvino) gestisce un impianto di risalita a scopo turistico ricreativo e che Funivia Albino Selvino SRL (società, per cui si rinvia al successivo numero 2, a maggioranza del Comune di Selvino, cui partecipa anche il Comune di Aviatico) gestisce una funivia con finalità di trasporto pubblico locale.

Pur tenendo conto delle differenze sopra evidenziate, il Comune di Selvino si impegna, entro il 31.12.2015, ad effettuare le necessarie analisi (gestionali, amministrative, economico – finanziarie, istituzionali) volte a valutare la praticabilità di un'integrazione tra AMIAS Servizi SRL e Funivia Albino Selvino SRL, e a rendicontare l'esito di dette analisi entro il 31.03.2016.

d)

Circa l'attivazione di percorsi di aggregazione tra la società comunale e società pubbliche di cui altri Comuni siano titolari, oltre a quanto già sopra evidenziato sub c), negli stessi tempi e modi di cui sopra il Comune si impegna a verificare, con riferimento alle gestioni svolte, se siano possibili aggregazioni tra AMIAS Servizi SRL ed altre società operative sul territorio, ed anche se siano praticabili ingressi di altri Comuni nella compagine societaria, affidanti servizi in house alla società.

Circa acquedotto e fognature, va evidenziato quanto segue.

L'Autorità d'Ambito Ottimale di Bergamo ("AATO") per il servizio idrico integrato ha a suo tempo condotto un'istruttoria volta alla verifica della sussistenza in capo ad AMIAS Servizi SRL dei *presupposti e requisiti ai sensi dell'art.113, c.15bis DLgs 267 / 2000* (a suo tempo vigente, e successivamente abrogato dall'art.12, c.1 DPR 168 / 2010) e dell'art.172 DLgs 152 / 2006.

Con deliberazione 11.12.2008, n.18, la conferenza dell'AATO ha deliberato *di approvare l'esito dell'istruttoria, ... nella quale vengono illustrate le ragioni in base alle quali AMIAS Servizi SRL non può ritenersi ammessa alla ... prosecuzione dei servizi ..., e di prendere atto che la società ... di fatto continua a*

gestire i servizi risultando così che il servizio pubblico è erogato [con] continuità, sino al momento del subentro di Uniacque SpA [società affidataria del servizio idrico integrato individuata dall'AATO] nelle relative gestioni.

AMIAS Servizi SRL pertanto continua tuttora a gestire il servizio in forza della stessa deliberazione AATO 18 / 2008 di cui sopra (*il servizio pubblico è erogato [con] continuità, sino al momento del subentro di Uniacque SpA*) nonchè in forza del contratto di servizio tra Comune di Selvino ed AMIAS Servizi SRL da ultimo sottoscritto in data 07.07.2003 per l'acquedotto, ed in data 30.12.2003 per la fognatura, fermo che l'azienda municipalizzata di cui AMIAS Servizi SRL è successore ha iniziato a svolgere il servizio addirittura dal 1935.

Senza entrare nel dettaglio rispetto a quanto segue nella presente sede, si segnala che il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) n.896 / 2014, con decisione della camera di consiglio del giorno 16 luglio 2014, ha affrontato il ricorso numero di registro generale 518 del 2013, proposto da Uniacque SpA tra l'altro per l'annullamento, previa sospensiva, della nota 22 Maggio 2013 prot. n°2270 del Sindaco del Comune di Selvino, e sull'accertamento (a dire di Uniacque SpA) dell'obbligo gravante sul Comune di Selvino, tramite la società in house da esso interamente partecipata e controllata, di assegnazione in concessione d'uso gratuita ex lege dei beni afferenti il servizio idrico integrato alla società Uniacque SpA in qualità di gestore unico del servizio idrico integrato nell'Ambito territoriale ottimale; il TAR Brescia ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ("TSAP").

Con istanza del 25.02.2015, Uniacque SpA ha proposto ricorso al TSAP; il Comune di Selvino ha costituito la propria difesa; ad oggi l'udienza avanti il TSAP, già fissata per il 13.05.2015, è stata rinviata al 21.10.2015 su istanza della difesa di Uniacque SpA.

Acquedotto e fognature sono pertanto destinate ad essere integrate nella gestione d'ambito, ossia nell'alveo del gestore unico individuato dall'AATO (in corrispondenza del futuro trasferimento di cui sopra, il Comune dovrebbe acquisire una quota di partecipazione in Uniacque SpA); le condizioni a cui ciò avverrà saranno presumibilmente individuata dal TSAP (oggetto del trasferimento e valori) ed a ciò si assoceranno riflessioni rilevanti AMIAS Servizi SRL in generale; sarà necessario trasferire al gestore d'ambito anche risorse umane e materiali, e prevedibilmente altri obblighi e diritti, oggi in capo ad AMIAS Servizi SRL; il venir meno di un ramo aziendale, alla luce della piccola dimensione della società, comporterà la ricerca di nuovi equilibri (si pensi al fatto che la squadra operativa della società, e le stesse risorse di staff, sono miste sul piano operativo, intervenendo su più servizi, e non potendo essere specializzate in uno solo, per evidenti ragioni di sinergia ed efficienza); pare pertanto opportuno riflettere sulle prospettive di AMIAS Servizi SRL, anche con riferimento agli attuali affidamenti, e dovendosi tener conto delle possibili aggregazioni con altre società pubbliche e del potenziale ingresso di nuovi Comuni soci ed affidanti, in corrispondenza del trasferimento del ramo idrico di AMIAS Servizi SRL al gestore unico d'ambito, risultando impraticabile intervenire in tempi differenti ed in ottica radicale su una struttura di dimensioni non grandi.

e-i)

A) In materia di numero di amministratori, la società (per la quale è nominato un amministratore unico, come anche da successiva lettera C) rispetta quanto previsto dall'art.1, cc.729, di seguito riportato.

729. Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore [ad euro 2 milioni] ... Nelle società miste il numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali comprendendo nel numero anche quelli eventualmente designati dalle regioni non può essere superiore a cinque. ...

B) Inoltre, in materia di compensi agli amministratori la società rispetta quanto previsto dall'art.1, c.725 Legge 296 / 2006, di seguito riportato.

725. Nelle società a totale partecipazione di comuni ..., il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti ... al sindaco ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. ...

Il compenso dell'Amministratore Unico è infatti pari o inferiore al 70% dell'indennità del Sindaco del Comune socio.

C) In materia di compensi agli amministratori, alla società si applica ed essa dovrà rispettare quanto previsto dal vigente art.4, cc.5 e 4 DL 95 / 2012 (come da ultimo intervento ex art.16, c.1 DL 90 / 2014):

4. Fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente [tra altri, dal Comune] ... , che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato devono essere composti da non più di tre membri A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. ...

5. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge e fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, devono essere composti da tre o da cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. A tali società si applica quanto previsto dal secondo ... periodo del comma 4.

Il compenso dell'Amministratore Unico è tale da determinare, per il 2015, un importo inferiore all'80% del compenso dell'organo amministrativo del 2013.

D) Quanto al compenso del Collegio Sindacale, la società ha applicato quanto previsto dall'art.6, c.6 DL 78 / 2010.

6. ... nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo è ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

e-ii)

Quanto al contenimento dei costi di funzionamento delle strutture aziendali, AMIAS Servizi SRL opera con organico ridotto alla luce della non grande dimensione complessiva del volume di attività generato, e con attenzione al contenimento dei costi fissi di struttura; si rinvia peraltro a quanto sopra sub d) in materia di rilevanti interventi sulla struttura, opportunamente da effettuarsi in corrispondenza della futura migrazione del ramo idrico al gestore unico d'ambito.

2) FUNIVIA ALBINO SELVINO SRL

a)

La società ha per oggetto l'impianto e l'esercizio di funivie, seggiovie, sciovie ed impianti similari.

Essa in particolare è proprietaria dell'impianto a fune Albino – Selvino, composto da stazione a valle, stazione a monte, impianto, macchine ed attrezzature, beni mobili strumentali.

L'impianto a fune in questione costituisce un fondamentale mezzo di trasporto in particolare per i residenti in Selvino (Comune montano), i quali utilizzano detto impianto per raggiungere Albino (Comune di fondovalle) e raggiungere così i luoghi di lavoro, gli istituti scolastici e le altre destinazioni finali anche utilizzando ulteriori mezzi di trasporto.

La società ha concesso in gestione la funivia Albino – Selvino a SAB Autoservizi SRL, la quale cura l'esercizio operativo dell'impianto e la manutenzione ordinaria delle attrezzature nonché, a fronte di autorizzazione, le opere di manutenzione straordinaria; Funivia – Albino Selvino SRL percepisce un canone annuo da SAB Autoservizi SRL nell'ordine di euro 70.000 / anno; detta gestione ha scadenza il 31.12.2018.

Tenendo conto di tutto quanto sopra, ai sensi dell'art.112 DLgs 267 / 2000 (*servizi pubblici locali*), alla Funivia Albino Selvino può ben essere associato il concetto di *produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali*.

b)

La società ha un Amministratore Unico e, anche in virtù del contratto di gestione di cui sopra, non ha dipendenti diretti.

c)

Con riferimento alle gestioni analoghe o simili a quelle svolte da altri enti o società partecipati dal Comune, può evidenziarsi il fatto che, come sopra esposto, Funivia Albino Selvino SRL (società partecipata dai Comuni di Selvino ed Aviatico, con maggioranza in capo al primo) gestisce una funivia con finalità di trasporto pubblico locale, mentre AMIAS Servizi SRL (società, per cui si rinvia al precedente numero 1, a totale partecipazione del Comune di Selvino) gestisce un impianto di risalita a scopo turistico ricreativo in Selvino.

Pur tenendo conto delle differenze sopra evidenziate, il Comune di Selvino si impegna, entro il 31.12.2015, ad effettuare le necessarie analisi (gestionali, amministrative, economico – finanziarie, istituzionali) volte a valutare la praticabilità di un'integrazione tra AMIAS Servizi SRL e Funivia Albino Selvino SRL, e a rendicontare l'esito di dette analisi entro il 31.03.2016.

d)

Fermo quanto sopra esposto sub c), non appare agevole ipotizzare l'aggregazione di Funivia Albino Selvino SRL con altre società in un contesto di area vasta, salvi eventuali disegni in questo senso delineati dagli enti e dalle autorità competenti all'assetto del trasporto pubblico locale.

e) - i)

A) In materia di numero di amministratori, la società (per la quale è nominato un amministratore unico, come anche da successiva lettera C) rispetta quanto previsto dall'art.1, cc.729 Legge 296 / 2006.

729. Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore [ad euro 2 milioni] ...

B) Inoltre, in materia di compensi agli amministratori la società rispetta quanto previsto dall'art.1, cc.725 e 726 Legge 296 / 2006, di seguito riportato, in quanto l'Amministratore Unico non percepisce compensi.

725. Nelle società a totale partecipazione di comuni ..., il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti ... al sindaco ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267....

726. Nelle società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di enti locali, il compenso di cui al comma 725, nella misura ivi prevista, va calcolato in percentuale della indennità spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici.

C) In materia di compensi agli amministratori, la società rispetta quanto previsto dal vigente art.4, cc.5 e 4 DL 95 / 2012 (come da ultimo intervento ex art.16, c.1 DL 90 / 2014), in quanto l'Amministratore non percepisce compensi.

4. Fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente [tra altri, dal Comune] ... , che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato devono essere composti da non più di tre membri A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi

compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. ...

5. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge e fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, devono essere composti da tre o da cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. A tali società si applica quanto previsto dal secondo ... periodo del comma 4.

La società non dispone di Collegio Sindacale, cosicché non si pone quanto previsto dall'art.6, c.6 DL 78 / 2010:

6. ... nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo è ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

e) - ii)

I costi di funzionamento dell'impianto sono regolati dal contratto di cui sopra sub a) e risultano tutti a carico di SAB Autoservizi SRL.

3) CONSORZIO TERRITORIO ED AMBIENTE VALLE SERIANA SPA

a)

La società (multicomunale) è titolare della proprietà di reti, impianti e dotazioni infrastrutturali relative al servizio idrico (in particolare, facenti capo all'impianto di depurazione sito in Selvino).

Conformemente alla delibera n. 4 del 20.03.2006 della Conferenza d'Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.), con decorrenza 01.01.2007 l'A.T.O. di Bergamo ha affidato il servizio idrico integrato a Uniacque SpA (al riguardo si veda anche sopra sub 1).

Ai sensi dell'art. 10 del Contratto di Servizio, sottoscritto tra A.T.O. e Uniacque SpA, quest'ultima accede alle infrastrutture in regime di concessione amministrativa riconoscendo, alla proprietà delle stesse (ossia al Consorzio), un corrispettivo rapportato al valore dei cespiti a bilancio relativi ad impianti e macchinari realizzati con fondi propri, salvo che detto corrispettivo risulti inferiore alle rate dei mutui in essere (assunti per la realizzazione dell'infrastruttura), nel qual caso è garantita la copertura di queste ultime.

Il Consorzio Territorio ed Ambiente Valle Seriana SpA limita la propria attività alla conservazione / manutenzione dei collettori consortili di cui è proprietario.

Tenendo conto di tutto quanto sopra, ma fermo quanto alle successive lettere c) e d), ai sensi dell'art.112 DLgs 267 / 2000 (*servizi pubblici locali*), al Consorzio Territorio ed Ambiente Valle Seriana SpA può ben essere associato il concetto di *produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali*.

b)

La società ha un numero di amministratori (3) superiore a quello dei dipendenti (0).

c)

Non sussistono altri soggetti a partecipazione comunale che svolgano una gestione analoga a quella del Consorzio Territorio ed Ambiente Valle Seriana SpA, nel senso che si rinvia anche alle considerazioni già svolte al precedente numero 1) relativamente ai rapporti in essere tra AMIAS Servizi SRL ed Uniacque SpA, e considerando quanto alla successiva lettera d).

d)

In ossequio al principio di unicità della gestione, da parte di un solo soggetto, per ambito territoriale ottimale (principio introdotto dall'art.7, c.1, lettera b), n.4 DL 133 / 2014 e dall'art.1, c.615 Legge 190 / 2014, a modifica degli artt.147, c.2, lettera b) e 149-bis, c.1 DLgs 152 / 2006), la prospettiva risulta quella di integrazione del Consorzio Territorio ed Ambiente Valle Seriana SpA in Uniacque SpA, secondo tempi e modalità che trascendono la competenza del Comune di Selvino.

e) - i)

A) In materia di numero di amministratori, la società (per la quale è nominato un Consiglio di Amministrazione) rispetta quanto previsto dall'art.1, cc.729 Legge 296 / 2006.

729. Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore [ad euro 2 milioni] ...

B) Inoltre, in materia di compensi agli amministratori la società rispetta quanto previsto dall'art.1, cc.725 e 726 Legge 296 / 2006, di seguito riportato, in quanto il Consiglio non percepisce compensi.

725. Nelle società a totale partecipazione di comuni ..., il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti ... al sindaco ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267....

726. Nelle società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di enti locali, il compenso di cui al comma 725, nella misura ivi prevista, va calcolato in percentuale della indennità spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici.

C) In materia di compensi agli amministratori, la società rispetta quanto previsto dal vigente art.4, cc.5 e 4 DL 95 / 2012 (come da ultimo intervento ex art.16, c.1 DL 90 / 2014), in quanto il Consiglio non percepisce compensi.

4. Fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente [tra altri, dal Comune] ... , che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato devono essere composti da non più di tre membri A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. ...

5. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge e fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, devono essere composti da tre o da cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. A tali società si applica quanto previsto dal secondo ... periodo del comma 4.

La società dispone di Collegio Sindacale la società ha applicato quanto previsto dall'art.6, c.6 DL 78 / 2010.

6. ... nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo è ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

4) SERVIZI SOCIO SANITARI VAL SERIANA SRL

a)

La società (multicomunale) svolge la gestione dei servizi sociali, assistenziali e sanitari in generale, della tutela dei minori e di ogni altra attività inerente il socio – assistenziale ed il socio – sanitario ad essa

commissionata in convenzione, con protocolli d'intesa o con altra forma giuridica da parte dell'Assemblea dei Sindaci del distretto Val Seriana, dei singoli Comuni, degli Enti, Fondazioni o Associazioni che afferiscono al piano di zona del distretto.

Di particolare rilievo appare la convenzione, stipulata tra il Comune di Albino, in qualità di Ente capofila dei Comuni dell'Ambito Territoriale Val Seriana, Comunità Montana Valle Seriana e Servizi Sociosanitari Val Seriana SRL per l'affidamento della gestione e coordinamento dei servizi sociali del territorio; la convenzione ha durata coerente con il vigente Piano di Zona; nella convenzione sono chiarite le funzioni dell'Assemblea dei Sindaci, gli impegni dell'Ente Capofila, le funzioni della società, il finanziamento delle attività (da Fondo Nazionale Politiche Sociali Legge 328 / 2000, da fondi derivanti dalla ripartizione dei finanziamenti regionali, da ulteriori erogazioni degli Enti territoriali).

Un operatore sociale è presente presso gli uffici comunali e riceve tre giorni alla settimana.

Quadro riassuntivo degli interventi anno 2014

Comune socio	Ricoveri Temp	Post-acuti	CUP domande	SAD	ADI	DGR 856/13
Selvino	2	1	13	10	34	6

Le persone che hanno usufruito dell'Assistenza Domiciliare Integrata nel corso del 2014

Comune socio	TOTALE	M	F	> 65 anni
Selvino	18	4	14	15

Relazione di rendicontazione attività svolte anno 2014: AREA DISABILITA'

COMUNE DI SELVINO	ASSISTENZA SCOLASTICA *	SPAZIO AUTISMO	SECONDARIA SUPERIORE	SOSTEGNO AL DOMICILIO	S.F.A.	P.S.O.	S.I.L.	C.S.E.	C.D.D.	PROGETTI DIURNI	RESIDENZIALITA'	ORIENTAMENTO	RORIENTAMENTO	SOSTEGNO PSICOLOGICO	ALTRO	MUSURA B2 DGR 740/2003	TOTALE INTERVENI
	1	NP	1	4	4	4	2	0	4	0	0	2	1	2	1	0	20

Tenendo conto di tutto quanto sopra, ai sensi dell'art.112 DLgs 267 / 2000 (*servizi pubblici locali*), alla Servizi Sociosanitari Val Seriana SRL può ben essere associato il concetto di *produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali*.

b)

La società ha un numero di amministratori (3) inferiore a quello dei dipendenti (21).

c)

Non sussistono altri soggetti a partecipazione comunale che svolgano una gestione analoga a quella di Servizi Sociosanitari Val Seriana SRL.

d)

Salvo che non provengano input di carattere regionale, o comunque correlati ad una diversa impostazione di distretti / ambiti per i servizi sociali – assistenziali – sanitari, l'impostazione stessa della società, incardinata nel distretto e con riferimento al piano di zona, difficilmente può essere oggetto di integrazioni con altre società operative sul territorio.

e) - i)

A) In materia di numero di amministratori, la società (per la quale è nominato un Consiglio di Amministrazione) rispetta quanto previsto dall'art.1, cc.729 Legge 296 / 2006.

729. Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore [ad euro 2 milioni] ...

B) Inoltre, in materia di compensi agli amministratori la società rispetta quanto previsto dall'art.1, cc.725 e 726 Legge 296 / 2006, di seguito riportato, in quanto il Consiglio non percepisce compensi.

725. Nelle società a totale partecipazione di comuni ..., il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti ... al sindaco ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267....

726. Nelle società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di enti locali, il compenso di cui al comma 725, nella misura ivi prevista, va calcolato in percentuale della indennità spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici.

C) In materia di compensi agli amministratori, la società rispetta quanto previsto dal vigente art.4, cc.5 e 4 DL 95 / 2012 (come da ultimo intervento ex art.16, c.1 DL 90 / 2014), in quanto il Consiglio non percepisce compensi.

4. Fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente [tra altri, dal Comune] ... , che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato devono essere composti da non più di tre membri A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. ...

5. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge e fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, devono essere composti da tre o da cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. A tali società si applica quanto previsto dal secondo ... periodo del comma 4.

La società non dispone di Collegio Sindacale, cosicché non si pone quanto previsto dall'art.6, c.6 DL 78 / 2010:

6. ... nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo è ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

e) - ii)

Il Comune, per quanto di competenza e tenendo conto della dimensione della propria quota societaria, presiederà circa il rispetto dei sopra citati vincoli, e proporrà nelle appropriate sedi societarie che si prevedano programmi di contenimento dei costi di funzionamento delle strutture aziendali laddove possibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
f.to BERTOCCHI DIEGO

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Panto' Nunzio

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 14/07/2015 , ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000.

Addì, 14/07/2015

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Panto' Nunzio

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data odierna e pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, per cui la stessa E' ESECUTIVA ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del T.U. D.Lgs. 267 del 18.8.2000

Addì, 22/06/2015

IL Segretario Comunale
f.to Panto' Nunzio

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo

Addì, 14 LUG. 2015



Il Responsabile del Procedimento